



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Istituto Comprensivo "Michelangelo Buonarroti" - Carrara

e-mail: msic80800t@istruzione.it | PEC: msic80800t@pec.istruzione.it | web: <http://www.icbuonarrotims.edu.it>

CODICE MECCANOGRAFICO: MSIC80800T - CODICE FISCALE: 91019440451

Sede Legale - I.C. "Michelangelo Buonarroti" via F. Cavallotti, 42 - 54033 Carrara (MS)

Presidenza, Segreteria, Secondaria I grado "Michelangelo Buonarroti" via Bassarandè, 47 - 54033 Carrara (MS) | tel. 0585786575

• Primaria "Paradiso A" via Bassarandè, 54033 Carrara (MS) | Tel. 0585785922 • Primaria "Paradiso B" viale G. Galilei 132 - 54033 Carrara (MS) | Tel. 0585780791

• Infanzia "Paradiso" via Bassarandè, 47 - 54033 Carrara (MS) | tel. 0585634715 • Infanzia "Roccatagliata Ceccardi" via Felice Cavallotti, 40 - 54033 Carrara (MS) | tel. 0585635606

Circ n. 200 del 07/01/2026

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale

Agli Atti

Al sito web

OGGETTO: Istruzione Parentale - informativa e scadenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione

La circolare MIM n° 100847 del 17/12/2025 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027" fornisce le indicazioni per coloro che si avvalgono dell'istruzione parentale e alle scadenze per la produzione delle istanze, ivi compresa quella per sostenere gli esami di idoneità. Si fornisce un utile riepilogo.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale congiuntamente devono presentare **annualmente, entro il termine delle iscrizioni on line, una comunicazione preventiva in modalità cartacea** direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza, secondo le modalità indicate nelle Linee guida per l'istruzione parentale emanate da questo Ministero e trasmesse con Nota prot. n. 6640 del 17 dicembre 2025, a cui devono essere allegati:

- a) la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli;
- b) il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso d'anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d'esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.

Con riferimento all'anno scolastico 2026/2027, la comunicazione preventiva deve essere presentata entro il 14 febbraio 2026.

La comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell'istruzione parentale, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218 riguardante la disciplina degli esami di idoneità, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione gli alunni/studenti in istruzione parentale devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria.

Entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all'esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d'esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell'assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell'anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d'esame.

Nel caso di minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi durante l'esame di idoneità delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, **entro il 20 marzo** i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli **domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l'anagrafe degli studenti inserendone l'esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. **In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, il dirigente scolastico della scuola presso cui è stata presentata la comunicazione preventiva deve sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l'inadempimento al Sindaco del Comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.**

Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.

Si allegano:

- circolare MIM n° 100847 del 17/12/2025
- Linee guida per l'istruzione parentale

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Gloria Fiorino